

Comitato di Basilea
per la
vigilanza bancaria

Documento a fini di consultazione sulla compensazione di posizioni in bilancio

1. Nell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del luglio 1988¹ è fatto esplicito riferimento alla compensazione di posizioni fuori bilancio verso la medesima controparte, ma non alla compensazione di attività e passività iscritte in bilancio. Negli ultimi anni sono stati elaborati alcuni metodi per la compensazione delle posizioni in bilancio, e il Comitato di Basilea ha deciso che è giunto il momento di fissare determinati principi guida per i propri membri e per gli altri paesi che applicano l'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali.

2. Nell'Accordo del 1988 la compensazione delle posizioni fuori bilancio era riconosciuta soltanto ove fosse basata su un contratto di novazione, in forza del quale le preesistenti obbligazioni lorde fra le due controparti sono giuridicamente sostituite da un'unica obbligazione netta. Questa impostazione è stata successivamente ampliata, consentendo altre forme di compensazione bilaterale giuridicamente valide ai fini della determinazione delle posizioni creditorie fuori bilancio verso singole controparti.

3. Per quanto concerne la compensazione di posizioni in bilancio, il Comitato propone di accettare la novazione come mezzo per ridurre le esposizioni lorde a un singolo ammontare netto. Inoltre, il Comitato ha deciso di permettere altre forme di compensazione in bilancio per i prestiti e i depositi di una banca nei confronti di una singola controparte, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- la banca segnalante dispone di una solida base giuridica per effettuare la compensazione, e l'accordo è opponibile in ciascuna delle giurisdizioni in causa. A tale riguardo le autorità di vigilanza nazionali faranno riferimento al paragrafo c) della disposizione relativa alla compensazione bilaterale di posizioni fuori bilancio, contenuta nell'Allegato 3 dell'Accordo emendato nell'aprile 1995 (si veda allegato);
- la durata contrattuale del deposito è almeno pari a quella del corrispondente prestito;
- le posizioni sono denominate nella stessa valuta²;

¹ "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi".

² Il Comitato di Basilea sta attualmente vagliando le modalità con cui potrebbe essere permessa la compensazione fra posizioni in valute diverse.

- la banca segnalante sorveglia e controlla le esposizioni compensate su base netta. Una banca che desideri ottenere una riduzione dei requisiti patrimoniali per effetto della compensazione deve disporre di sistemi appropriati ed essere in grado di dimostrare che sorveglia le posizioni nette risultanti dalla compensazione in modo prudente e sicuro su una base continuativa.

4. Nelle attuali circostanze il Comitato di Basilea è propenso a limitare la portata della compensazione in bilancio ai soli prestiti e depositi. Tuttavia, riconoscendo che la compensazione può avere un ruolo positivo nel processo di gestione del rischio, esso è pronto a prendere in considerazione altre circostanze in cui le banche potrebbero essere autorizzate a compensare posizioni in bilancio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali. Gli operatori sono invitati a formulare commenti su eventuali altre forme permissibili di compensazione e sulle misure esplicite che dovrebbero essere prescritte per assicurare che tale compensazione abbia un effetto di riduzione del rischio e sia compiuta in modo prudente e sicuro. Sarebbero particolarmente utili esempi specifici di tipologie di strumenti eventualmente ammissibili.

5. Il Comitato di Basilea invita gli operatori a far pervenire i loro commenti in merito entro il **30 giugno 1998**.

7 aprile 1998